

Articolo 2

Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

